Num. 15 — 1863

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
» Provincie del Regno	48	25	13
» Svizzera	56	30	16
» Roma (franco ai confini)	50	26	14

TORINO, Sabato 17 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	58	30	16
Inghilterra e Belgio	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
16 Gennaio	711,40	713,70	712,68	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	N.N.E.	N.	N.N.E.	Neve	Neve	Neve

PARTE UFFICIALE

TORINO, 16 GENNAIO 1863

Il N. 4078 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni degli infrascritti Comuni delle Provincie di Catania, Principato Citeriore, Terra di Lavoro, Principato Ulteriore, Macerata e Parma,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Castiglione (Catania) ad assumere la denominazione di *Castiglione di Sicilia*, in conformità della deliberazione 28 luglio 1862 di quel Consiglio comunale;
2. Il Comune di Fiumefreddo (Catania) ad assumere la denominazione di *Fiumefreddo di Sicilia*, in conformità della deliberazione del 31 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
3. Il Comune di Gagliano (Catania) ad assumere la denominazione di *Gagliano Castelferrato*, giusta la deliberazione 26 luglio 1862 di quel Consiglio comunale;
4. Il Comune di Gravina (Catania) ad assumere la denominazione di *Gravina di Catania*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 9 novembre 1862;
5. Il Comune di Militello (Catania) ad assumere la denominazione di *Militello in Val di Catania*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 17 novembre 1862;
6. Il Comune di Mirabella (Catania) ad assumere la denominazione di *Mirabella Imbaccari*, in conformità della deliberazione 28 luglio 1862 di quel Consiglio comunale;
7. Il Comune di Piedimonte (Catania) ad assumere la denominazione di *Piedimonte Etneo*, in conformità della deliberazione del 10 agosto 1862 di quel Consiglio comunale;
8. Il Comune di San Gregorio (Catania) ad assumere la denominazione di *San Gregorio di Catania*, in conformità della deliberazione 11 settembre 1862 di quel Consiglio comunale;
9. Il Comune di San Michele (Catania) ad assumere la denominazione di *San Michele di Ganzaria*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 25 ottobre 1862;
10. Il Comune di Altavilla (Provincia di Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Altavilla Silentina*, in conformità della deliberazione 9 settembre 1862 di quel Consiglio comunale;
11. Il Comune di Casaletto (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Casaletto Spartano*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 21 agosto 1862;
12. Il Comune di Casalnuovo (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Casalbuono*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 29 ottobre 1862;
13. Il Comune di Celle (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Celle di Bulgheria*, giusta il disposto da quel Consiglio comunale con verbale del 10 agosto 1862;
14. Il Comune di Cuccaro (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Cuccaro Vetere*, giusta la deliberazione 6 agosto 1862 di quel Consiglio comunale;
15. Il Comune di Laureana (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Laureana Cilento*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data del 14 settembre 1862;
16. Il Comune di Monteforte (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Monteforte Cilento*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in data del 5 ottobre 1862;
17. Il Comune di Diano (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Feggiano*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in seduta del 12 agosto 1862;
18. Il Comune di Montesano (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Montesano sulla Marcellana*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 26 ottobre 1862;
19. Il Comune di Novi (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Novi-Velia*, giusta la deliberazione 4 novembre 1862 di quel Consiglio comunale;
20. Il Comune di Ogliastro (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Ogliastro Cilento*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 18 ottobre 1862;
21. Il Comune di Olevano (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Olevano sul Tusciano*, giusta la deliberazione 6 novembre 1862 di quel Consiglio comunale;
22. Il Comune di Prignano (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Prignano Cilento*, in conformità della deliberazione 5 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
23. Il Comune di San Giacomo (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Monte San Giacomo*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data del 5 ottobre 1862;
24. Il Comune di San Pietro (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *San Pietro al Tanagro*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in data dell'11 novembre 1862;
25. Il Comune di Vietri (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Vietri sul mare*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 24 ottobre 1862;
26. Il Comune di Vallo (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Vallo della Lucania*, giusta la deliberazione 4 agosto 1862 di quel Consiglio comunale;
27. La frazione di Policastro del Comune di Santa Marina (Provincia di Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di *Policastro Bussentino*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in seduta del 13 ottobre 1862;
28. Il Comune di Altavilla (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di *Altavilla Irpina*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in data dell'11 novembre 1862;
29. Il Comune di Anzano (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di *Anzano degli Irpini*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in data del 12 ottobre 1862;
30. Il Comune di Carbonara (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di *Aquilonia*, giusta la deliberazione 20 settembre 1862 di quel Consiglio comunale;
31. Il Comune di Castelvetere (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di *Castelvetere di Calore*, in conformità della deliberazione 16 agosto 1862 di quel Consiglio comunale;
32. Il Comune di Mirabella (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di *Mirabella Eclano*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data del 27 ottobre 1862;
33. Il Comune di Sorbo (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di *Sorbo di Serpico*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in data del 30 ottobre 1862;
34. Il Comune di Volturara (Principato Ulteriore) ad assumere la denominazione di *Volturara Irpina*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in seduta del 31 ottobre 1862;
35. Il Comune di Belmonte (Provincia di Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Belmonte Castello*, giusta la deliberazione 19 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
36. Il Comune di Calvi (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Calvi Risorta*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data del 16 ottobre 1862;
37. Il Comune di Castelluccio (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Castelluccio di Sora*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in data del 1.o novembre 1862;
38. Il Comune di Coreno (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Coreno Ausonio*, in conformità della deliberazione del 19 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
39. Il Comune di Orta (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Orta di Atella*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in seduta del 10 agosto 1862;
40. Il Comune di Piedimonte (mandamento di S. Germano, Provincia di Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Piedimonte di S. Germano*, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 15 ottobre 1862;
41. Il Comune di Raiano (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Ruviano*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 15 novembre 1862;
42. Il Comune di Rocchetta (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Rocchetta e Croce*, giusta la deliberazione del 10 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
43. Il Comune di S. Cipriano (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *San Cipriano d'Aversa*, giusta la deliberazione 17 settembre 1862 di quel Consiglio comunale;
44. Il Comune di San Donato (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *San Donato Val di Comino*, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale in seduta del 26 ottobre 1862;
45. Il Comune di San Paolo (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *San Paolo Bel Sito*, in conformità della deliberazione 28 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
46. Il Comune di Vairano (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Vairano Patenora*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data del 9 novembre 1862;
47. Il Comune di Carbonara (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *Carbonara di Nola*, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data del 19 ottobre 1862;
48. Il Comune di S. Andrea (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di *S. Andrea di Vallefredda*, giusta la deliberazione 19 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
49. Il Comune di Belforte (Provincia di Macerata) ad assumere la denominazione di *Belforte del Chiento*, in conformità della deliberazione 5 ottobre 1862 di quel Consiglio comunale;
50. Il Comune di S. Donato (Provincia di Parma) ad assumere la denominazione di *S. Donato d'Enza*, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale in data 5 novembre 1862.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Il N. 4084 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per causa di servizio si militare che civile,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente per uso civile la Casa dei PP. Crociferi, non che gli Ospizi di Santa Maria e dei Cappuccini in Castellammare del Golfo, Provincia di Trapani, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta per ciò che può riguardare il culto, la conservazione d'opere d'arte e l'alleggiamento dei Padri ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

Il N. 4085 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per servizio si militare che civile,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente il Convento dei PP. Camaldolesi in Firenze detto di Santa Maria degli Angeli, per destinarlo all'ampliamento delle Infermerie e delle Cliniche dell'attiguo Arcispedale di Santa Maria Nuova, provvedendo, a termini dell'art. 1 della suddetta legge in quanto concerne il culto, la conservazione d'opere d'arte e l'alloggiamento dei Religiosi ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 31 dicembre 1862

Sire,

Per l'avvenuta nomina di S. Ecc. il commendatore Farini a Presidente del Consiglio dei Ministri senza portafoglio, occorre l'inscrizione nel bilancio 1862 di un fondo di lire 1,597 21 onde provvedere al pagamento del relativo stipendio dall'8 al 31 dicembre 1862.

Nel progetto di bilancio suddetto per la parte che riguarda il Ministero delle Finanze erasi bensì stanziata la somma di lire 25,000 al capitolo *Ministri senza portafoglio*, ma questa somma essendo stata ridotta, nell'appendice del bilancio medesimo, alla somma di lire 1,536 11, a quella cioè necessaria per lo stipendio del Ministro commend. Poggi, fino al giorno in cui cessò da quella carica, è d'uopo ora sopperirvi con l'autorizzazione di un credito suppletivo per la somma sovraccennata.

A tale scopo è diretto il progetto di R. Decreto che il Riferente ha l'onore di sottoporre in oggi alla firma di V. M. con riserva di promuoverne la conversione in legge dal Parlamento.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 20 e 21 della legge 13 novembre 1859,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 1,597 21 sul bilancio 1862 del Ministero delle Finanze, capitolo 51 *Ministri senza portafoglio*, per lo stipendio del Presidente del Consiglio dei Ministri dall'8 al 31 dicembre 1862.

Per l'anno 1863 tale stipendio sarà corrisposto con applicazione all'apposito capitolo n. 50 *bis*, istituito nella appendice al bilancio di quell'anno.

Per la conversione in legge del presente Decreto sarà presentato un progetto di legge nella prossima convocazione del Parlamento.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Minghetti.

S. M. con Decreto in data del 4 gennaio corrente ha nominato alla carica di segretario generale del Ministero delle Finanze il conte Guido Borromeo deputato al Parlamento Nazionale.

Per Decreto Ministeriale del 7 volgente mese venne fatta la seguente disposizione:

Pessa Giuseppe, aiutante contabile di 4.a classe nel personale contabile dell'Ufficio del Quartiermastro per l'armata è sospeso dall'impiego per mesi sette con perdita della metà dello stipendio a decorrere dalla data del Decreto.

S. M. in udienza del 28 p. p. dicembre e dell'11 corrente, sulla proposta del Ministro dell'Interno di concerto con quello della Guerra, ha fatte le seguenti nomine e disposizioni:

Alaimo Perez Antonino, commissario di leva a Sassari, rimosso dall'impiego;

Operti Michele, commissario di leva a Pesaro, traslocato a Sassari;

Marchese Leone, commissario a Pinerolo, traslocato a Pesaro;

Danesi Placido, commissario in disponibilità, richiamato in attività di servizio e destinato a Pinerolo.

Sulla proposta del Ministro di Stato, suo primo segretario pel Gran Magistero, e con Decreto 15 andante S. M. si è degnata conferire la Croce di Cavaliere dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro a Raffaele Rosano, controllore in secondo nell'ufficio del Controllo generale Mauriziano.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 16 *Gennaio* 1863

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Divisione Industria e Commercio.

Si rende noto che S. M. l'Imperatore del Marocco ha decretato che sino all'ultimo giorno del mese di ottobre corrente anno sia reso libero nei suoi Stati il commercio dello zolfo, il quale sarà sottoposto al pagamento del dazio del dieci per cento sul valore della merce nel porto di destinazione.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 28 luglio 1861, col quale è stabilito che per esercitare l'ufficio di Verificatore o di Allievo verificatore di pesi e misure è necessario sostenere gli esami speciali a norma del programma 28 settembre stesso anno,

Determina:

Art. 1. È istituito per il giorno 1.o marzo 1863 un esame di concorso per posti di Allievo verificatore di pesi e misure, da sostenersi in Torino avanti la Commissione consultiva e nelle città di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Parma avanti le Giunte metriche.

Art. 2. Per essere ammessi all'esame dovranno i candidati far pervenire al Ministero non più tardi del 1.o febbraio 1863 apposita dimanda indicante la rispettiva dimora e corredata:

1. Della fede autentica di nascita, da cui consti aver compiuta l'età d'anni ventuno;

2. Di un certificato di buona condotta rilasciato dalla Autorità municipale della Città o del Comune dell'ultimo loro domicilio;

3. Degli attestati degli studi fatti, dei gradi conseguiti e degli uffici sostenuti.

Non saranno inscritte le domande che giungeranno al Ministero dopo il giorno sovraccennato, o che non saranno corredate dei documenti predetti.

Art. 3. L'esame consta della prova per iscritto, della prova orale e della prova pratica, secondo il programma approvato col Decreto ministeriale del 28 settembre 1861.

Art. 4. Per la prova in iscritto sono accordate agli aspiranti otto ore, trascorse le quali non possono più essere ricevuti i loro componimenti. I candidati, durante la prova per iscritto, non possono consultare altri libri o scritti, tranne le Raccolte degli Atti del Governo.

Art. 5. Le Giunte esaminatrici rendono separatamente il loro partito in ciascun esame. Questo partito è segreto. Ciascun componente dispone di dieci punti così nella prova per iscritto come nella prova orale e nella prova pratica.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta non riportarono almeno i tre quinti dei punti dei quali dispone ciascun componente.

Si osserveranno le stesse norme nell'ammessione alla prova pratica.

Art. 6. Quando la Giunta riconoscerà che vi sia stata comunicazione nella prova per iscritto fra due o più candidati, non potranno i medesimi essere ammessi a sostenere la prova verbale.

Art. 7. Il candidato che non abbia riportato almeno tre quinti dei punti in tutti tre gli esami non può essere chiamato all'ufficio di Allievo verificatore.

Art. 8. Le Giunte esaminatrici trasmetteranno al Ministero le relazioni sopra gli esami.

Questo Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Torino, 18 novembre 1862.

Per il Ministro
BEATI.

PROGRAMMA

degli Esami di concorso ai posti di Allievo Verificatore di pesi e misure.

Art. 1. Gli aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami, che sono:

L'esame in iscritto;
L'esame verbale;
L'esame pratico.

Esame in iscritto.

Art. 2. Il candidato dovrà avere una scrittura intelligibile e regolare, e sapere scrivere correttamente l'italiano. Egli tratterà un argomento risguardante l'esercizio della professione di Verificatore, per dar saggio della sua conoscenza delle leggi e regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure, non meno che del proprio stile, dell'ortografia e della nitidezza della sua scrittura.

Art. 3. Risolverà due questioni o temi: l'uno concernente quelle nozioni di fisica o di chimica elementari che sono necessarie a conoscersi da un Verificatore; l'altro risguardante la statica e le sue applicazioni alla costruzione ed uso degli strumenti destinati a pesare.

Art. 4. Questi argomenti e temi saranno proposti dalla Commissione consultiva dei pesi e delle misure, e spediti in tutte le città in cui avranno contemporaneamente luogo gli esami per iscritto.

Esame verbale.

Art. 5. L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti seguenti:

1. L'aritmetica, cioè le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali — la riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa — il calcolo dei numeri complessi — l'estrazione della radice quadrata e cubica — le proporzioni e progressioni — l'uso pratico delle tavole di logaritmi.

2. La geometria elementare, cioè le definizioni ed i principii, il circolo e la misura degli angoli — le linee proporzionali e le figure simili — la misura delle aree terminate da linee rette e da archi circolari — i piani e gli angoli solidi — la cubatura dei poliedri — la misura della superficie e dei volumi del cilindro, del cono, della sfera e delle parti loro.

La costruzione e l'uso delle scale dei nonii e delle viti micrometriche.

3. Nozioni elementari di statica, cioè il parallelogrammo delle forze — la composizione delle forze parallele, la definizione del centro di gravità, i mezzi di determinare sperimentalmente la posizione del centro di gravità di qualsivoglia corpo regolare od irregolare — i metodi grafico e numerico di trovare il centro di gravità di un dato sistema di pesi — le regole pei centri di gravità dei triangoli, dei poligoni, degli archi — segmenti e settori circolari dei prismi, delle piramidi e delle parti della superficie e della solidità della sfera — i principii della leva e del piano inclinato.

4. Descrizione e nomenclatura delle bilancie o stadere semplici e composte — teorica elementare delle bilancie o stadere oscillanti — condizioni cui questi strumenti debbono soddisfare — metodo delle doppie pesate — determinazione sperimentale della mobilità d'una bilancia data.

5. Nozioni elementari di fisica sulla dilatazione dei corpi pel calore — sulla costruzione dei termometri, e sul ragguaglio delle graduazioni centesimali, Reomuriana e di Farenheit — costruzione ed uso del barometro — pesi assoluti e densità — principio di Archimede sulle perdite di peso dei corpi solidi immersi in un fluido — correzioni da farsi ai pesi determinati nell'aria — bilancie idrostatiche, areometri — temperatura della massima densità dell'acqua — caduta dei gravi nel vacuo.

6. Nozioni elementari di chimica sulla proprietà dei metalli impiegati nella costruzione dei pesi e delle misure, e particolarmente sulla loro ossidazione, e l'analisi delle leghe.

7. Le leggi ed i regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure; la conoscenza delle antiche misure le più usuali, e la loro riduzione in misure metriche; le operazioni pratiche della verificazione; i doveri dei Verificatori tanto rispetto ai fabbricanti ed agli utenti, che per le tolleranze; i punzoni, i registri, la conservazione dei campioni, i mezzi di confronto dei pesi e delle misure coi detti campioni, e tutti gli altri dettagli relativi al servizio della verificazione.

Esame pratico.

Art. 6. Il candidato, secondo ne sarà richiesto, smonterà o riunirà le parti di uno strumento da pesare, d'un peso o di una misura, ne aggiusterà le parti, e farà in presenza della Giunta chiamata ad esaminarlo tutte quelle operazioni manuali relative al servizio, e di cui sarà richiesto.

Disposizioni generali.

Art. 7. Si terrà conto ai candidati delle cognizioni accessorie che possano essere utili pel servizio della verificazione.

Per la Commissione Consultiva di pesi e misure
P. RICHELMY.

MINISTERO DELLE FINANZE

Programma di concorso pei progetti di Dogane e Docks in Ancona, Livorno e Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Reale Decreto 2 novembre p. p. con cui è aperto un concorso per tre progetti di dogane e docks (magazzini generali) nelle città di Ancona, Livorno e Messina,

Determina quanto segue:

Art. 1. I progetti di dogane e docks nelle suddette tre città dovranno essere presentati al gabinetto del Direttore generale delle Gabelle, non più tardi del giorno 30 giugno del vegnente anno 1863. Il presentatore riceverà un riscontrino.

Art. 2. Ciascun progetto sarà contrassegnato da un motto od epigrafe, senza il nome dell'autore; il nome invece sarà scritto su d'una scheda suggellata portante all'esterno lo stesso motto od epigrafe.

Art. 3. Saranno aperte solo le schede col motto od epigrafe dei progetti riconosciuti degni del premio. Le altre ed i progetti che vi si riferiscono saranno restituiti a chi presenterà il riscontrino di cui all'art. 1.

Art. 4. I progetti riconosciuti meritevoli del premio rimangono in proprietà dell'Amministrazione.

Art. 5. Gli edifizi dovranno essere in comunicazione immediata col porto e con la stazione della ferrovia mediante appositi binari. Vi saranno anche accessi pei veicoli ordinari.

Art. 6. Il progetto dovrà provvedere ai locali occorrenti pel magazzino generale, per la dogana e per la Direzione delle Gabelle.

Il progetto per Ancona dovrà comprendere i magazzini di deposito e spedizione dei sali e tabacchi.

Art. 7. I locali per il magazzino generale debbono corrispondere in numero ed ampiezza alla importanza delle condizioni commerciali del luogo. Sarà tuttavia preveduto il caso di poterli accrescere od ampliare quando il maggiore sviluppo di affari lo esigà.

Si provvederà a che i carri della ferrovia possano penetrare nel recinto del magazzino generale. I locali per il deposito saranno disposti in modo che permettano il carico e lo scarico delle merci direttamente dai magazzini ai carri e viceversa come si fa nelle ferrovie.

Vi dovranno essere magazzini speciali per ogni principale categoria di merci, come coloniali, tessuti, pelli, vini, spiriti, olii, salumi e simili. Alcuni di essi potranno avere uno o due piani superiori per la custodia delle merci più delicate e di poco volume.

Il fabbricato dei magazzini suddetti sarà cinto da muro che tolga qualsiasi comunicazione esterna. Vi saranno solo gli accessi per le comunicazioni con la dogana, con la ferrovia e col porto.

Art. 8. Il fabbricato per la dogana e per la Direzione delle Gabelle deve essere fuori del recinto pel magazzino generale.

Nella dogana vi dovrà essere un magazzino di temporaria custodia pelle merci di pronta spedizione.

La distribuzione degli altri locali, combinata colla maggior semplicità, dovrà essere appropriata al disimpegno dei singoli servizi, come di verificazione delle merci, di cassa e di contabilità.

Occorrerà che vi sia una sala separata per le visite ai passeggeri che provengono da mare in modo che possano entrare in città o passare alla stazione della ferrovia; un comodo approdo pei piroscafi; un ricovero momentaneo per le merci che arrivano coi piroscafi; una piccola caserma per le guardie doganali; un alloggio per il custode della dogana.

L'ufficio dell'Amministrazione del deposito, con l'alloggio per l'Amministratore dovrà essere collocato in prossimità agli uffici della dogana.

Gli accessi così di mare come di terra per l'entrata delle merci in dogana, saranno separati da quelli per la loro uscita.

Art. 9. Per le Direzioni delle Gabelle deve esservi un numero di camere e di sale capaci per gli uffici di cui sono composte secondo l'organamento approvato con Reale Decreto 9 ottobre 1862. Vi saranno anche delle sale per la custodia delle armi e degli oggetti di vestiario spettanti alla guardia doganale.

Art. 10. I magazzini di spedizione e di deposito dei sale e dei tabacchi in Ancona, saranno fuori del recinti dei magazzini generali e della dogana, ed avranno la capienza, quelli del sale e del deposito del tabacco per i bisogni di nove mesi, e di tre mesi quelli di spedizione del tabacco.

Art. 11. I progetti comprenderanno tutti i piani e sezioni pei fabbricati.

Una memoria descrittiva determinerà la forma e dimensione degli edifizi e delle singole loro parti.

Art. 12. Nella memoria suddetta sarà precisato:

a) Il sistema di comunicazione degli scali e magazzini coi luoghi di deposito, e quello della stazione della ferrovia col magazzino generale e con la dogana;

b) Il modo di esecuzione delle varie opere;

c) Le divisioni interne e le altezze dei magazzini, tettoie, corpi di guardia ed altri fabbricati;

d) I meccanismi per il movimento delle merci ed altre simili operazioni;

e) La perizia delle opere ed il fabbisogno della spesa.

Si terrà conto di quanto si è praticato nei più accreditati istituti di egual genere onde introdurvi tutti i miglioramenti di cui la esperienza abbia fatto riconoscere la utilità.

Si dovrà avere di mira la massima economia della spesa.

Torino, 22 dicembre 1862.

Il Ministro MINGHETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Si avvertono i possessori di rendite di Debito Pubblico dei cessati Stati d'Italia che con Decreto Reale dell'11 corrente mese il termine utile pel cambio dei vecchi titoli prescritto dalla Legge 4 agosto 1861, scaduto col 31 dicembre 1862, è stato prorogato di giorni 40 e così a tutto il 10 del p. v. febbraio.

Ciò stante resta sospesa sino a detto giorno la perdita delle rate semestrali comminata dall'art. 13 della anzidetta Legge pei titoli di rendita non presentati al cambio prima della scadenza del 31 dicembre 1862.

Le rate semestrali maturate sulle rendite nominative presentate al cambio dopo il 31 dicembre 1862, e con tutto il 10 del p. v. febbraio, saranno pagate mediante appositi *buoni* da rilasciarsi dalle Direzioni del Debito Pubblico contemporaneamente alla consegna dei nuovi titoli.

Si provvederà pure dalle Direzioni del Debito Pubblico al pagamento delle rate semestrali maturate sui vecchi titoli al portatore presentate dopo il 31 dicembre 1862, e a tutto il 10 del p. venturo febbraio, con appositi *buoni* da rilasciarsi contemporaneamente alla rimessione dei nuovi titoli, semprechè le Cedole semestrali (vaglia, *coupons*) che rappresentano le rate semestrali scadute siano state consegnate coi titoli di rendite cui sono relative.

Le Cedole semestrali per rate maturate prima della scadenza del 31 dicembre 1862 potranno essere ammesse a pagamento anche separatamente dalla Direzione generale del Debito Pubblico, quando però risulti alla medesima che i titoli relativi siano stati presentati al cambio in tempo utile.

Si avvertono per ultimo gli *Amministratori* e specialmente gli *Assegnatari* di rendite, il cui pagamento operavasi in addietro mediante mandati, e sulla esibizione di certificati di adempimento di pesi, o di continuazione di qualità di provvisti di benefizi, parrocchie od altro, che debbono anch'essi presentare o far presentare al cambio, e prima della scadenza del nuovo termine utile, i titoli delle rispettive rendite, o, quando non si posseggano, dichiararne lo smarrimento alla Direzione generale con domanda su carta da bollo debitamente legalizzata dal Sindaco locale per la certifica della firma del dichiarante.

In difetto di *presentazione dei titoli di rendita* o di *dichiarazione di smarrimento in tempo utile*, gli Amministratori ed Assegnatari predetti incorreranno nella perdita delle rate semestrali maturate al 1.o gennaio 1863, e successivamente sino a che siasi adempiuto all'una delle due prescritte formalità.

I titoli nominativi e le dichiarazioni di smarrimento possono essere presentati alle Direzioni del Debito pubblico per mezzo degli Uffizi di Prefettura e Sottoprefettura.

I titoli al portatore debbono essere presentati direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico in Torino, o alle Direzioni speciali in Firenze, Milano Napoli e Palermo.

Torino, 12 gennaio 1863.

Il Direttore Generale
MANCARDI.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TORINO.

Adunanza del 12 gennaio 1863.

Approvato il processo verbale della preceduta adunanza la Camera gradisce l'offerta fattale dal comm. Sella della relazione sullo stato delle finanze che ha egli presentato alla Camera dei deputati, ed esprime vive congratulazioni verso il comm. Cotta, il cav. Laclaire ed il cav. Racca pel nuovo grado di onorificenza stato loro conferito siccome benemeriti membri della testè cessata R. Camera di agricoltura e commercio.

Accoglie con piacere le risposte graziose già avute dalle Camere di commercio ed arti di Pavia e Bologna alla sua circolare, per cui chiedevasi ed offrivasi alle altre Camere del Regno il sussidio di reciproche relazioni, e gode al sentire come il Ministro di agricoltura, industria e commercio con apposita nota mostrisi soddisfatto del come furono da essa eseguite le superiori prescrizioni relative all'ordinamento iniziativo delle nuove Camere.

Emette favorevole parere sull'approvazione della cauzione presentata dai signori Rezzonico G. B. e Giraudo Giuseppe per essere iscritti sul ruolo degli agenti di cambio, non che dal signor Rossi Ludovico per essere iscritto sul ruolo dei sensali.

Rappresentando poi il Presidente come sia non tanto un generale desiderio, ma un vero bisogno per la Borsa e per la piazza di Torino il riprendere la pubblicazione del bollettino giornaliero della Borsa di Parigi, propone, a nome anche della Commissione della Borsa, che la Camera voglia deliberare si addivenga nuovamente e subito a simile intrapresa, mandando inscriversi nel bilancio un fondo sufficiente a far fronte alla spesa sia pel corrispettivo da assegnarsi al mittente, sia per la trasmissione telegrafica d'urgenza, sia per la pronta pubblicazione in Torino.

Sulla convenienza in massima che la Camera abbia un giornaliero dispaccio dei corsi della Borsa di Parigi senza alcun intermezzo delle agenzie non vi è dissenso; tutti i congregati ne convengono e dichiarano non potersi a meno di approvare la proposta. Soltanto sul modo di esecuzione sollevasi e prolungasi la discussione a cui prendono parte i membri cav. Genero, commendatore Cotta, cav. Rolle, Fontana, cavaliere Todros, Duprè, cav. Stallo e Cora. Vorrebbesi dal cavaliere Genero si rivolgesse la Camera al Ministero di Finanze che ha pur egli tanto interesse a ricevere quel dispaccio, acciò l'intrapresa fosse dal Governo resa meno costosa; dal cavaliere Todros si facessero nuove stanze per conseguire l'associazione di altre Camere che al pari di quella di Torino avranno pure bisogno di dotare le rispettive Borse di sì importante giornaliero documento; altri poi, e fra questi in ispecie il Presidente ed i soci Fontana e Cora, credono che, ritenuta l'immensa utilità di quel bollettino, la Camera debba fornirne la piazza a qualunque costo. Conchiudesi poi per incaricare il Presidente di fare tutto quanto esso saprà meglio per conseguire il più celere e meno costoso ricevimento di siffatta trasmissione giornaliera telegrafica, acciò il pubblico abbia tosto cognizione dei corsi della Borsa di Parigi e si possa in altra adunanza approvare l'occorrente spesa.

Sono presentate le tavole delle operazioni eseguite negli stabilimenti della pubblica Condizione e del saggio normale delle sete che si mandano alla Commissione ispettrice per le sue osservazioni.

Il sig. Fontana, a nome di questa Commissione, con elaborato rapporto dimostrando quali siano stati i proventi della Condizione delle sete e quali le spese che, fattane la media dell'ultimo quinquennio, lasciarono un benefizio netto di oltre L. 25 mila, viene a proporre una riduzione ai diritti di condizionamento, consigliando che il diritto fisso di fr. 6 prestabilito per ogni collo sino al peso di 50 chilogrammi sia esteso a tutti i colli non eccedenti i chilogrammi 80, e che il diritto di centesimi 10 che si percepe per ogni chilogramma al dissopra dei 50 a cui è portato il diritto fisso, sia limitato a cent. 5 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma in eccedenza ai chilogrammi 80 pei quali si pagherebbe il mero diritto fisso. Da quale tariffa così ridotta si avrebbe ancora tale un sopravanzo da far fronte ai prevedibili accrescimenti di spesa da coprire la deficienza che si ha nei risultati dello stabilimento del saggio normale, e da sopperire alle spese impreviste che potessero sorvenire.

Appoggia la proposta a motivi di giustizia e di convenienza posciachè avendosi ora la facoltà di imporre centesimi addizionali alla tassa di patente, più non dovrebbe essere a carico del solo commercio serico, come lo fu in addietro, il far fronte al dispendio necessario per il sostenimento della Camera. Inoltre sta nel vero interesse della piazza lo eliminare la possibilità di una concorrenza nel condizionamento delle sete che conserverà sempreppiù il naturale suo carattere di garanzia pubblica essendo esercitato da una pubblica amministrazione che non essendo l'oggetto di privata speculazione.

La proposta riduzione, siccome assai considerevole, dà luogo a lunga ed animata discussione.

Il commendatore Cotta crede che non essendo abolita esplicitamente la privativa sull'esercizio del condizionamento, non si ha a temere il pericolo che la speculazione vi faccia concorrenza, epperò si debba andare a rilento nel proporre la riduzione di diritti su cui non si ebbe mai riclamo; tanto più che le spese della Camera aumenteranno in proporzione delle esigenze dei tempi o per il maggiore sviluppo della datale nuova istituzione.

Il Presidente ed il Relatore cui si unisce il consigliere Cora richiamano la quistione al suo principio di legalità e di equità sostenendo non esser giusto il mantenere per le spese della Camera un'imposizione, che tale addiviene il considerevole provento della Condizione, a carico speciale del commercio serico, mentre la legge dà la facoltà di farvi concorrere gli altri commerci e le industrie tutte i cui interessi sono rappresentati dalla Camera.

Soggiunge il cav. Rolle che anche colla proposta riduzione il commercio serico continuerebbe a concorrere più di quanto coi centesimi addizionali si farebbero concorrere gli altri commercianti od industriali, perchè cessando la crisi perdurata nell'ultimo quinquennio i prodotti della Condizione aumenteranno ancora presumibilmente persino del terzo.

Il cav. Rey vorrebbe prima di tutto intervenissero accordi tra la Commissione ispettrice della Condizione e quella incaricata della contabilità per istabilire se il bilancio possa ammettere la proposta riduzione senza elevare di troppo la somma per cui si dovrebbero chiedere centesimi addizionali alla *tassa di patente*.

Il signor Canaveri si unisce alla Commissione osservando come non siano le colonne o le cifre del bilancio quelle che debbono dar norma alle deliberazioni aventi scopo di giustizia, ma debba invece da queste dipendere la approvazione del bilancio.

I signori cav. Stallo e Guadagnini instano perchè si faccia prima conoscere quali sono i diritti che si percepiscono dalle Condizioni di altri paesi.

Il Relatore ed il commend. Cotta oppugnano queste idee dicendo che l'invocata analogia non può servir di norma essendochè non sempre sono identiche le posizioni economiche delle diverse piazze di commercio serico.

Il signor Duprè propugna la diminuzione osservando che ove si mantengono i diritti attuali e che si abbia ancora ad addivenire ai centesimi addizionali, il commercio serico sarebbe duplicemente gravato.

Il signor Lanza dice esser giusto valersi dei mezzi di equiparazione somministrati dalla legge ma aversi anzi tutto a dimostrare che i diritti di condizionamento siano gravosi.

Il signor Negro crede che in definitiva si debba ad-

coi fatale alla riduzione dei diritti che sono in questione, ma trattandosi di cosa importante vorrebbe in prima farne più maturo esame.

I signori cav. Genero e cav. Moris dichiaransi dello stesso avviso.

Il commend. Cotta sostenendo il grande vantaggio che si ha dalla condizione unica amministrata dalla Camera di commercio ammette in principio essere giusta la proposta riduzione; ma vorrebbe fosse meglio studiata nella parte esecutiva, epperciò propone la questione sospensiva ristretta al solo metodo di attuazione.

Chiusa e riepilogata la discussione restano di fronte quattro proposte: — la sospensione sino a che conoscasi il progetto di bilancio — la sospensione sino a che si abbiano nozioni esatte sui diritti del condizionamento in altre piazze — l'ammissione della massima con riserva di ulteriori studi — la riduzione al e come è consigliata dalla Commissione.

Messa ai voti la prima proposta, la maggioranza della Camera la adotta.

È in fine presentata la circolare della Commissione istituita presso il Municipio per raccogliere sussidi in pro delle popolazioni danneggiate dal brigantaggio e per premio alle azioni coraggiose dei prodi che lo combattono.

La Camera, non potendo disporre di alcun fondo ad uso estraneo alla propria istituzione, approva tuttavia con piacere che siansi aperte liste di soscrizione alla Borsa e manda aprirsene altre ancora nei suoi uffici.

La seduta è sciolta.

Ferrero segretario.

VARIETA'

STATISTICA DELLA PRODUZIONE SERICA.

Il tener dietro alle vicende della nostra produzione nazionale in questi tempi in cui l'Italia ha necessità di molti e continui sacrifizi, ed in cui per troppo alcune calamitose circostanze la vanno defraudando dei suoi elementi più preziosi di ricchezza, è dovere dello statista verso il Governo e verso i proprii concittadini. Epperò diamo qui alcune brevi e recentissime notizie sulla trattura della seta nelle antiche provincie, dolenti di non potere, in mancanza di dati opportuni, estendere le ricerche a tutte indistintamente le provincie del Regno.

Gli elementi primi di questa statistica risguardante la produzione serica nell'anno decorso, ci vennero gentilmente comunicati dalla direzione delle contribuzioni dirette, la quale ebbe ad ottenerli alla sua volta dalle denunzie dei filandieri e dal proprio sindacato per mezzo dei verificatori della tassa patenti.

Nel quadro che segue diamo il movimento di tale industria con riepilogo di provincia ed in correlazione col numero delle filande e delle bacinelle, poste in attività, delle giornate impiegate, e colla quantità dei bozzoli entrati in filatura. Se non ci fu dato far cenno delle bacinelle rimaste inoperose, potemmo tuttavia distinguere fra le filande operanti il numero di quelle mosse dalla forza del vapore.

Provincie	Numero delle filande	Numero delle bacinelle a metodo ordinario	a vapore	Totale	Giornate di lavoro pel complessivo delle bacinelle per caduna filanda	a metodo ordinario	a vapore	Totale	Bozzoli filati Quantità dichiarata in miriagrammi a metodo ordinario	a vapore	Totale
Alessandria	98	624	1,738	2,362	7,302	45,150	175,187	226,287	21,322	282,342	303,664
Cuneo	156	1,739	2,156	3,875	10,629	168,303	188,891	352,176	74,477	84,043	159,420
Genova	34	126	241	367	1,767	3,673	13,296	16,969	2,754	6,325	9,079
Novara	37	358	257	615	2,196	29,534	18,700	48,324	13,225	6,712	19,937
Pavia	256	738	849	1,587	8,890	60,332	79,580	139,912	45,349	24,518	69,867
Torino	68	1,513	1,024	2,537	3,851	140,673	134,763	275,435	77,638	47,290	124,928
	649	5,098	6,215	11,313	36,935	444,717	610,386	1,055,103	234,765	452,130	686,895

Innanzi tutto osserveremo come la trattura della seta offrisse nell'anno decorso risultamenti di gran lunga superiori a quelli ottenuti durante gli ultimi cinque anni. Così se nel totale, del quinquennio si ebbe un consumo di bozzoli che in media ascende a miriagrammi 412,640, nel 1862 i bozzoli impiegati furono nella quantità di 686,895 miriagrammi, con un accrescimento quindi del 66 51 per 100. Siamo ancora lungi tuttavia dall'aver raggiunto il consumo dei bozzoli e quindi la produzione serica del 1856, epoca nella quale non si era ancor fatto sentire il flagello della malattia dei bachi ed in cui vennero filati 709,637 miriagrammi di bozzoli.

Ma ciò che veramente merita particolare considerazione si è il fatto per cui mentre nel 1862 venne diminuendo il numero delle filande e delle bacinelle ebbe a crescere invece considerevolmente la media dei bozzoli filati per ciascuna filanda ed in ogni bacinella, come si può scorgere dal prospetto seguente:

	Filande N.°	Media del consumo de' bozzoli per ciascuna	Bacinelle N.°	Media del consumo de' bozzoli per ciascuna
Anno 1856	803	Mir. 883	18107	Mir. 38
Quinq. 1857-61	538	» 767	11906	» 35
Anno 1862	649	» 1059	11313	» 60

Il che rende testimonianza come in questi ultimi tempi sia accresciuta di molto l'industria del paese. Le giornate di lavoro poi, che nel 1856 non furono in media più che 68, e nel quinquennio successivo 85, nel 1862 ascesero a 93.

Le bacinelle operanti giusta il metodo ordinario si ragguagliano con quelle a vapore come 1 a 1,22 e l'impiego dei bozzoli rispettivamente impiegati come 1 a 1,92. Anche da ciò si ritrae la riprova che i mezzi della meccanica moderna hanno la prevalenza nei nostri opificii, e che come sempre essi fruttano i migliori risultamenti.

L'attività rispettiva spiegata nella trattura della seta dalle varie provincie dell'antico Stato Sardo può vedersi dal ragguaglio qui appresso:

Alessandria	45	per cento
Cuneo	23	»
Torino	18	»
Pavia	10	»
Novara	3	»
Genova	1	»

Così il primo posto nella produzione dei bozzoli e nella loro filatura appartiene nel 1862 ad Alessandria, quando invece nel 1861 Cuneo superava sotto questo rispetto ogni altra provincia. Le altre provincie si sono conservate agli stessi gradi, sebbene Torino, e principalmente Pavia, abbiano fatti notevoli progressi, e Novara e Genova fossero sotto il colpo di una sensibile diminuzione, e Porto Maurizio, Sassari e Cagliari non presentassero contingente di sorta.

Se si consideri che ogni miriagrammo di bozzoli dà la media ettogrammi 75 di seta filata e che ogni chilogrammo di questa importa lire 78, si può, senza tema di andare errati, computare a 515,171 chilogrammi e a lire 40,183,338 il prodotto serico delle antiche provincie.

Paragonando queste cifre con quelle dell'anno precedente si avrebbe sulla quantità della seta filata un maggior prodotto di miriagrammi 186,069, di un valore che oltrepassa il primo di L. 12,485,382. Nel 1856 con una produzione che eccedè di chilogrammi 17,071 la seta ottenuta nel 1862, il pregio di quest'ultima tuttavia, attesa la differenza dei prezzi, è superiore di L. 5,687,360 al valore conseguito dalla trattura durante il primo periodo sopracitato.

(Da nota della Direzione di Statistica).

FATTI DIVERSI

SOTTOSCRIZIONE PEI DANNEGGIATI DAL BRIGANTAGGIO. — La sottoscrizione nazionale procede dovunque benissimo: per ogni dove si pubblicano manifesti che invitano i cittadini a concorrere colle loro offerte a quest'opera di carità e di patriottismo. Fra i moltissimi manifesti che ci arrivano ogni dì crediamo di dover riferire il seguente:

Cittadini!

Lo spettacolo di una Nazione che spezza la pietra del sepolcro, che indegni figli e lo straniero avevanle fabbricato, è il più sublime, il più fecondo di grandi idee, di gravi meditazioni che il secolo abbia presentato. Noi compimmo in due anni una serie di prodigii che altrove non si sarebbero potuti sperare che col corso di generazioni! Ma mentre l'Europa attonita ci guarda, mentre con uno sviluppo rapido e mirabile ci collochiamo nell'ordine sociale e civile al posto destinatoci dalla Provvidenza, infierisce una orrenda peste sociale, il brigantaggio! E il labbro dello straniero, l'eco della voce d'indegni fratelli, fatto alcun tempo muto dalla maraviglia e dallo sgomento, si atteggia a un riso di scherno, profferisce la calunnia e l'oltraggio, per turbare la nostra gioia, per ricacciarci sotto le antiche rovine, e scrivervi sopra in caratteri di sangue: *L'Unità fu un sogno, un delirio; l'Italia è la terra de' morti, una espressione geografica!*

No, la calunnia e l'oltraggio ricadono sui loro autori. Lasciamo a' nostri nemici la trista gioia di sorridere alle scene di sangue e di desolazione che avvengono pur troppo in alcune nostre Provincie; lasciamo ad essi noverare le arsioni, le violenze, i depredamenti, gli assassinii, le morti, le lagrime, il lutto delle famiglie e d'interi paesi. Delitti son questi che offenderebbero l'umanità, la giustizia, e disonorerebbero una causa anche giusta.

Noi non entreremo nel merito delle cagioni sociali e politiche che contribuirono ad ingenerare e mantenere una sì lagrimabile piaga nel corpo delle nostre Provincie. Il Governo, il paese, tutte le nostre forze sono da lungo tempo intese a farla cessare: una Commissione parlamentare d'inchiesta, rappresentante del senno, della maestà e volontà della Nazione, muove con sì santo scopo tra noi. Attendiamola con fiducia e mostriamo intanto al paese, all'Europa, a tutti opere di carità, di concordia, di unione, di salda invitta perseveranza e tenacità di propositi nell'attuare il nostro programma.

Il Governo del Re, indefesso in questa via, interpretando le idee e i sentimenti generosi ed umani delle nostre popolazioni, ha compreso che non potrebbe appieno raggiungere lo scopo senza il concorso volenteroso, largo, unanime de' popoli. E però con Circolare del 1.o di questo nuovo anno a' Prefetti, promuove una sottoscrizione volontaria de' cittadini di tutte classi, in ogni Comune delle rispettive Provincie, per mostrare che ogni angolo di questa terra risponde al grido di dolore de' fratelli sofferenti; che la più intima solidarietà di aspirazioni, di vincoli e di affetti unisce tutte le Provincie meridionali tra loro, e colla comune madre, l'Italia, la quale n'è profondamente commossa ed accorre spontanea a medicare le piaghe aperte dal brigantaggio nelle famiglie, e premiare il coraggio di coloro, che, affrontando i briganti, difendono sè, le loro famiglie, la loro patria, e purgano il nome napolitano da ogni ingiusta taccia.

Certo scenderà più dolce nel seno delle famiglie desolate, ed all'animo di chi ha ben meritato del paese, il conforto ed il premio che venga dalla spontanea volontà e dall'amore fraterno de' concittadini, anzichè dalla imposizione forzata dello Stato.

Il Governo del Re sente tutta l'efficacia degli effetti morali che ne seguiranno, e quanto convenga che mentre esso, sono sue parole, chiede la virtù del sacrifizio, la riconoscenza e la sollecitudine del paese si appresti a premiarla.

A questa sottoscrizione, esso dice, il ricco porgerà il suo scudo, il povero il suo obolo: e sarà la somma raccolta applicata al doppio fine di consolare le sventure domestiche da una parte, di premiare gli atti di coraggio dall'altra, dei quali il brigantaggio sia causa od origine.

E come chiede il concorso de' privati nel dare, così il Governo intende chiedere quello de' privati nel distribuire. Perciò i Prefetti delle Provincie nelle quali occorrerà o distribuire i soccorsi o conferire i premii indicati, avranno dal Ministero apposite istruzioni come nominare nel capoluogo di Provincia una Commissione di cittadini; e ne' singoli Comuni delle Commissioni locali che corrispondano con essa, acciocchè, verificati gli atti a premiare o le sventure a sollevare, sia, in proporzione delle somme raccolte, dato misurato premio agli uni, e possibile conforto alle altre.

I sottoscritti, onorati dall'Autorità politica di questa Provincia del mandato di costituirsi in Commissione per promuovere la enunciata sottoscrizione, si accingeranno pronti ed uniti al compimento di un dovere sì sacro a chiunque abbia viscere umane e sentimenti di pietà vera e di amor patrio; ed accolgono secura fede in petto, che indistintamente battendo, per sì pio e civile scopo, alla porta del popolano, del borghese e del ricco signore, le loro preghiere si avranno una benevola e cortese accoglienza. È l'Italia che si appresenta alla loro porta sotto le forme di una nobile mendica, implorando concordia e carità di fratelli.

La patria vi chiede oggi una nuova manifestazione. Essa fa appello alla virtù vostra. L'annegazione, il disinteresse, l'eroismo, il sacrifizio iniziarono le nostre gloriose imprese, e soli avranno potere di condurle a compimento.

Lungi dall'insultare a convinzioni intime di principii diversi, ad opinioni oneste e coscienziose, a sventure onoratamente portate per affezioni nobili e sincere, gl'Italiani si rispettano tutti, perchè tutti debbono amarsi ed avere la loro parte di garentia di diritti e di felicità nel seno della patria. L'Italia però dev'essere degl'Italiani! È questo il suo programma sotto la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele e suoi discendenti: è questo il grido de' veri figli ed amatori della patria; il dritto ed il dovere di tutti!

Chieti, 10 gennaio 1863.

La Commissione

Raffaele Olivieri, *presidente* — Giovanni De Sanctis — Antonio Brunetti — Filiberto De Laurentiis — Raffaele Lanciano — Ignazio Persiani — Giulio Valignani — Tobia Buracchio, *cassiere.*

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 17 GENNAIO 1863.

SENATO DEL REGNO.

Il Senato è convocato in seduta pubblica mercoledì 28 del corrente mese alle ore due pomeridiane.

Ordine del giorno

1. Sorteggio degli uffizi;
2. Comunicazione del Governo;
3. Discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

ELEZIONI POLITICHE.

Collegio di Modica. Proclamato Alberto Mario con voti 189 sopra 259 votanti.

Abbiamo da Pesaro che la sottoscrizione nazionale fu quivi accolta con entusiasmo. Il personale della Prefettura diè per il primo l'esempio. La Deputazione provinciale di Pesaro votò lire 18,000; il Municipio, lire 3000; la Camera di Commercio lire 500. Le sottoscrizioni aperte presso la Società degli operai, la Guardia Nazionale, ed il Comitato d'emigrazione offrono fin da ora i più soddisfacenti risultati. Fu nominata una commissione di signori e signore per le collette private. La Congregazione di carità e la Cassa di risparmio concorreranno largamente.

Le altre città della Provincia di Pesaro non fanno difetto alla patriotica dimostrazione. Il Municipio di Urbino votò lire 1,000, la Congregazione di carità dello stesso paese, lire 600. Il Municipio di Fano votò lire 2,000; la Congregazione di carità lire 1,000. In Pergola la Società filodrammatica reciterà per tutto il tempo del carnevale nel teatro civico, rilasciando una metà dell'introito ai poveri del luogo e l'altra metà alla sottoscrizione nazionale per le vittime del brigantaggio.

Altri ragguagli pervenutici dall'Emilia, dalle Marche, dalla Toscana e dalla Sicilia ci mettono in grado stamane di annunziare che a Parma il Consiglio provinciale offerse lire 4000 e il Municipio 3000, il Consiglio provinciale di Forlì ha dato lire 20,000, la Deputazione provinciale di Macerata lire 4000, il Municipio di Civitanova 1000, il Municipio di Ferrara 6000 e nella città di Ancona le liste davano ieri mattina un totale di lire 20,000 circa. Tutti i Comuni di questa Provincia concorrono essi pure volonterosamente alla pia opera. I Municipii di Prato e Bagno a Ripoli in Toscana sottoscrissero per 1000 lire caduno, quello di Sesto 500 e quel di Montelupo lire 100. Nella Provincia di Caltanissetta la sottoscrizione incontrò favore.

La Giunta municipale di Cuneo votò pure per lo stesso fine la somma di lire 300.

DIARIO

I giornali di Parigi che ci sono giunti ieri sera in ritardo di 12 ore, dopo l'esterna riferiscono ora la parte interna dell'Esposizione dello stato dell'Impero. Questa parte passa in rassegna tutti i rami del sistema amministrativo francese. Quanto alla crisi cotoniera, vi troviamo che in alcuni dipartimenti dove soffrivasi di un momentaneo allentamento degli affari il lavoro e l'industria hanno ripigliato il loro corso; e dove la crisi fecesi più gravemente sentire si rende omaggio alla calma rassegnata della popolazione e si notano gli sforzi generosi dei manufatturieri, dei Comuni e del Governo per secondare la carità privata.

La Camera dei rappresentanti del Belgio ha ripigliato il giorno 10 i suoi lavori tornando alla discussione del disegno di legge che porta aumento degli stipendi nell'ordine giudiziario. Con 41 contro 40 voti si adottò un emendamento del signor Nothomb che stabilisce in tre mila franchi lo stipendio dei giudici di pace e a 1,500 quello dei loro segretari.

Un dispaccio particolare da Madrid annunzia che l'indirizzo in risposta al discorso del Trono fu adottato dalla Camera dei deputati con 166 contro 77 voti.

Abbiamo detto testè che le controversie federali delle due grandi potenze alemanne parevano in via di conciliazione. Dopo aver dato il merito principale di questo risultato al conte Thun, ministro di Austria a Pietroborgo, la *Patrie* afferma essere in grado di aggiungere che fu convenuto, la faccenda della Camera dei delegati quando sarà il 22 corrente presentata alla Dieta germanica non debba ottenere la maggioranza. Il citato giornale si loda di tal transazione che, lasciando l'Alemagna in pace, permetterà all'Austria di non ritirare il suo disegno ed eviterà alla Prussia la necessità di combatterlo.

Malgrado la più viva opposizione fatta nella tornata del 5 corrente della prima Camera del Regno di Danimarca dal ministro Lehmann alla nota proposta d'indirizzo e malgrado tutti gli argomenti che egli si sforzò di far prevalere per contestare alla Camera il diritto d'intervenire nella politica estera del Governo, i membri presenti votarono all'unanimità di 32 voti, meno quello del signor Andrae già ministro delle finanze, la presa in considerazione della proposta. Venne quindi nominata una Commissione di sette rappresentanti coll'incarico di stendere un indirizzo al Re, dove la Camera manifesterà le sue inquietudini fondate sull'intollerabile stato in cui la Danimarca continua a trovarsi rimpetto all'Alemagna e a varie altre potenze straniere; la Camera farà inoltre comprendere al Sovrano la necessità di far dare nelle difficili congiunture presenti qualche spiegazione intorno alle risoluzioni che il Ministero avrà preso per trarre la Danimarca dalle difficoltà in cui trovasi da tanti anni rimpetto alla Confederazione germanica e da qualche tempo anche rimpetto a gran parte dell'Europa.

Notizie di Atene del 10 corrente recano che l'Assemblea Nazionale annullò le elezioni di cinque Provincie per irregolarità e votò il suo regolamento interno; e notizie da Costantinopoli pure del 10 confermano essersi Omer pascià dimesso dalla carica di Serdar Ekrem e di generalissimo dell'esercito di Romelia per ritirarsi a vita privata, ma che il Sultano non gli ha ancora risposto.

Il presidente Lincoln ha sottoscritto la legge che smembra la Virginia in due Stati e proclamato la liberazione generale degli schiavi neri nei dieci Stati che alla data del 1.o gennaio corrente rimasero in guerra contro l'Unione. I dieci Stati insurrezionali sono l'Arkansas, il Texas, il Mississipi, l'Alabama, la Florida, la Georgia, la Carolina del Nord, la Carolina del Sud, parte della Luisiana e parte della Virginia fuori da quella che fu eretta in Istato. I giornali repubblicani dell'Unione approvano e quelli della parte democratica biasimano il nuovo atto del presidente. Altri notano che il beneficio dell'emancipazione non cade che sopra schiavi posti fuori dell'azione delle autorità federali, e che per ciò la provvidenza del sig. Lincoln non ha merito di generosità e di giustizia, ma è solo arma di guerra. Checchè ne sia, con questa legge sono riconosciuti eguali dritti a tutte le razze umane, e i dritti della razza negra, se ora in parte soltanto, trionferanno pienamente col tempo.

Il corriere di Francia è in ritardo.

Un Supplemento al N. d'oggi porta un elenco di pensioni, un Decreto Reale che modifica il Decreto Reale 12 settembre 1861 sul personale consolare, un Decreto Reale che manda eseguire il recente trattato sottoscritto colla Persia a Teheran il 24 settembre ultimo, un Decreto sulla malleveria dei tesorieri, altri Decreti e inserzioni legali.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Napoli, 16 gennaio.

Il generale Montebello telegrafava al generale La Marmora perchè cooperasse alla pronta liberazione della principessa Barberini Sciarra. La Marmora rispose che non impedirebbe che la giustizia abbia il suo corso.

In occasione dell'anniversario della nascita di Francesco II iersera furono attaccati dei cartelli reazionari nei vicoli più oscuri dei quartieri di Porto Mercato, e Pendino. Stamane fu innalzata una bandiera borbonica nel largo di Brancaccio.

La questura sapeva che per questa mane era progettata una messa nella chiesa di Santa Chiara e una riunione festiva presso la nobile famiglia Pizzo Falcone. La prudenza consigliò ai borbonici di sospendere l'una e l'altra.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
17 gennaio 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. della matt. in c. 70 50 70 50 70 27 1/2 — corso legale 70 30 — in liq. 70 30 70 25 pel 31 gennaio.

Fondi privati.

Cassa Commercio ed Industria. C. d. matt. in liq. 548 pel 31 gennaio.

Canali Cavour, azioni. C. d. m. in c. 503.

Id. id. Obbligazioni. C. d. m. in c. 485 490.

Azioni di ferrovie.

Calabro-Sicule 8 0/0 cap. C. d. m. in c. 366, in liq. 366 75 p. 28 febbraio.

Dispaccio ufficiale.

BORSA DI NAPOLI — 16 gennaio 1863.

Consolidati 5 0/0, aperta a 70 15, chiusa a 70 20.

Id. 3 per 0/0, aperta a 44 50, chiusa a 44 50.

Prestito Municipale, aperto a 77 70, chiuso a 78.

C. Favale gerente.

STRADE FERRATE
CENTRALE-TOSCANA ed ASCIANO GROSSETO

AVVISO

Il Segretario gerente della Società della strada ferrata Centrale-Toscana, incaricata della costruzione della ferrovia Asciano Grosseto, anche per le facoltà avute con deliberazione Consigliare del 2 luglio 1862, e con approvazione del Ministro delle Finanze del Regno d'Italia, notifica quanto appresso:

Art. 1. Nel dì 16 del mese di febbraio 1863, in una delle sale del Ministero delle Finanze in Torino, alla presenza del Ministro suddetto, del Segretario gerente della Società della strada ferrata Centrale-Toscana, o di persone da loro delegate, coll'assistenza di pubblico notaro, si procederà alla aggiudicazione sopra offerte segrete, in un solo lotto, di n. 64,832 Obbligazioni di lire italiane 500 ciascuna, cioè 2352 di serie A, 34,000 di serie B, 28,480 di serie C, tutte fruttifere alla ragione del 5 per cento all'anno, con premio del 40 per cento pagabile nell'atto del rimborso, da effettuarsi così con L. 700 per ogni Obbligazione, in anni 70, mediante estrazioni annuali ed a norma delle relative tavole già approvate da stamparsi a tergo delle Obbligazioni rispettive.

Art. 2. Tutte le dette Obbligazioni sono garantite dal R. Governo, a forma della legge del 21 luglio 1861, tanto per il pagamento degli interessi annui, quanto per il rimborso del capitale, e per il premio del 40 per cento da pagarsi a misura della estrazione a sorte. Oltre la garanzia del R. Governo le serie A e B sono garantite ed assicurate sopra i proventi, capitali ed assegnamenti della linea ferrata da Empoli ad Orte, di oltre chilometri 233, di cui 171 da Empoli a Ficulle, sono già in attività di servizio; la serie C è garantita sopra i capitali, assegnamenti e rendita della ferrovia Asciano-Grosseto, appartenente al R. Governo.

Art. 3. Gli interessi saranno pagabili semestralmente il 1 gennaio ed il 1 luglio di ciascun anno, e saranno rappresentati da cedole di L. 12 50 per ciaschedun semestre: il primo semestre degli interessi incomincia a decorrere dal 1 di gennaio 1863.

Tanto il pagamento degli interessi semestrali, quanto il capitale e premio, in caso di estrazione, saranno pagabili in Torino, Genova, Milano, Livorno e Firenze presso le Casse Governative, in Siena presso la Cassa della Società, ed a Parigi, Bruxelles, Londra e Francoforte S|M in lire italiane effettive e franchi, presso quelle Case Bancarie che verranno a tale effetto incaricate.

Art. 4. Le offerte segrete si riceveranno in Torino dal Direttore Generale del Tesoro, o da un suo incaricato, dalle ore NOVE antimeridiane al MEZZOGIORNO nei dì 13, 14, 15 e 16 del mese di febbraio 1863.

Al *mezzogiorno* del dì 16 di febbraio sarà per mezzo di notaro, redatto processo verbale dell'atto di chiusura del ricevimento delle offerte.

Dal *mezzogiorno* alle *due* il Ministro delle Finanze od in sua vece il Direttore Generale del Tesoro col Segretario gerente della Società o suo incaricato, con mandato speciale, fisseranno in ischeda suggellata, il limite minimo, al quale potrà farsi la liberazione delle Obbligazioni. Questa scheda sarà depositata sul banco del Ministro delle Finanze.

Alle ore *due* pomeridiane, coll'assistenza di un notaro, ed alla presenza del pubblico, verranno aperte le schede delle offerte segrete che saranno state presentate, per fare il rilascio a quello che avrà presentato la migliore offerta, purchè non inferiore al minimo come sopra stabilito.

In caso di parità di offerte si farà, seduta stante, licitazione fra gli uguali migliori offerenti; ed ove nella licitazione non si verifichi aumento, la concessione sarà ripartita fra gli offerenti medesimi. Se nessuna delle offerte raggiunge il minimo fissato, sarà questo fatto conoscere agli offerenti.

Art. 5. Contemporaneamente alla presentazione delle schede contenenti le offerte, e come condizione al ricevimento di esse, a garanzia della fedele esecuzione di ogni obbligo relativo, dovrà presentarsi fede di deposito eseguito in una delle pubbliche Casse dello Stato o nella Cassa della Società di L. 500,000 in contanti od in Buoni del Tesoro, o di L. 50,000 di rendita di fondi pubblici dello Stato o di Obbligazioni già emesse della strada ferrata Centrale-Toscana.

Questa garanzia cederà a vantaggio dello Stato e della Società, ripartitamente, ed in proporzione delle categorie disopra nominate, e sarà perduta per l'aggiudicatario, se nei quattro giorni dopo l'aggiudicazione, questi non avrà stipulato il contratto e versato un decimo del valore delle Obbligazioni aggiudicategli.

Art. 6. I versamenti si faranno mensualmente per decimi del valore reale di aggiudicazione delle Obbligazioni, in Torino, Milano, Genova, Firenze e Livorno nelle Casse dello Stato, od in Siena nella Cassa della Società, nel modo seguente.

Il primo decimo, 4 giorni dopo quello del rilascio, cioè prima delle ore *dodici* del dì 20 del detto mese di febbraio.

Gli altri 9 decimi il giorno 20 di ciascun dei mesi successivi.

Art. 7. L'aggiudicatario ed i portatori delle Obbligazioni potranno sempre anticipare i versamenti di tutti o di parte dei decimi successivi al primo con abbuono dello sconto al 5 per 100 all'anno.

Art. 8. A misura che saranno eseguiti i versamenti, la Società provvederà per la consegna di tante Obbligazioni quante corrispondano all'ammontare dei versamenti stessi. Ma le Obbligazioni corrispondenti all'importo del primo decimo saranno ritenute dalla Società in garanzia del versamento dei decimi successivi, e consegnate dopo compito il pagamento della totalità delle Obbligazioni aggiudicate.

Art. 9. I *frutti* delle obbligazioni, non consegnate ancora, saranno, alla scadenza dei relativi semestri, accreditati al concessionario in conto pagamento di decimi.

Verificandosi mora o ritardo nel pagamento dei decimi, si accorderà un mese di proroga, mediante abbuono alla Società del frutto del sei per cento all'anno.

Passato questo mese di proroga si farà luogo alla perenzione ed alla perdita del primo decimo lasciato in deposito.

Art. 10. Gli offerenti avranno l'obbligo di essere presenti in Torino in persona il dì 16 di febbraio o di averi nominato un loro legittimo rappresentante munito dei poteri occorrenti per soddisfare ogni loro incombenza.

Colla emissione presentemente indicata provvedendosi approssimativamente a tutti i capitali occorrenti per il compimento delle sunnominate vie ferrate, non avverranno per esse emissioni di Obbligazioni oltre il numero stabilito col Decreto Reale del 4 gennaio corrente.

Torino, addì 12 gennaio 1863.

Il Segretario Gerente della Società
C. BANDINI.

V. Si approva
Il Ministro
M. MINGHETTI.

SOCIETÀ GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR)

SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA
PER IL PRESTITO DI 55 MILIONI 6 %

INTERESSI ED ESTINZIONE GARANTITI DALLO STATO

in 110,000 Obbligazioni di 500 fr., rimborsabili in 50 anni mediante estrazioni annuali a 525 fr.

INTERESSE ANNUALE (per semestri 1 gennaio e 1 luglio)

La Società Generale ha l'onore di prevenire il pubblico che è aperta una sottoscrizione pel collocamento di 110,000 Obbligazioni componenti il prestito di 55 milioni autorizzato dagli statuti, alle condizioni seguenti:

Prezzo di sottoscrizione: L. 480 per obbligazione — Godimento dal 1 gennaio 1863.

Versamenti:
» 100 all'atto delle sottoscrizioni.
» 100 il 1 aprile 1863
» 100 il 1 luglio 1863
» 100 il 1 ottobre 1863
» 80 il 1 gennaio 1864

I sottoscrittori avranno il diritto di liberarsi intieramente all'atto delle sottoscrizioni con lo sconto del 6 per 100. — In questo caso essi avranno a versare solamente L. 465 per Obbligazione.

NB. — Sulle 110,000 Obbligazioni, 12,900 già sono coll'autorizzazione del Governo sottoscritte dai Comuni e Stabilimenti di Beneficenza in Italia.

SI SOTTOSCRIVE:

a Torino (*) presso il sig. Carlo De-Fernex; » la Cassa di Sconto e Banco Sete;
a Genova (*) » la Cassa di Sconto;
a Milano » il signor Andrea Ponti presso la ditta *Antonio ed Andrea Ponti.*

(*) *La Cassa di Sconto di Torino con la sua succursale di Genova farà anticipazioni su depositi d'azioni ed obbligazioni, a condizioni che si riserva di stabilire e di far conoscere.*

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

BANDO VII.

Avviso d'Asta

Per la vendita di Beni Demaniali

posti nella Provincia di Piacenza, in esecuzione della legge 23 *gennaio* 1862.

Si fa noto al pubblico, che nell'uffizio di questa Prefettura, nel giorno 24 gennaio 1863, alle ore 10 antimeridiane, dinanzi l'Ill.mo signor Prefetto, coll'intervento del Direttore del Demanio, o chi per essi ed a ministero dei sottoscritti notai demaniali dottor Luigi Guastoni e dottor Vincenzo Salvetti, si procederà ad un esperimento d'asta pubblica a candela vergine, per la vendita definitiva della proprietà infrascritta, a tenore del dispaccio del Ministero delle Finanze in data 17 dicembre 1862, n. 1173-518.

Descrizione dello Stabile

Una possessione denominata *Belvedere*, della estensione di ett. 30, 89, 11, corrispondenti a pertiche 405, 9, 3, a misura piacentina, posta nella villa di Godi, comune di San Giorgio, provincia di Piacenza, provveduta di fabbricati colonici, ed in parte ad uso civile, con le necessarie rustiche dipendenze, composta di 5 corpi di terra di natura coltonuda, colto affilagnata, prativa stabile, boschivo-ceduo-forte, gerbida, ortiva, cortilizia.

Prezzo d'incanto, pari ad offerta presentata, L. 25,000.

Il deliberamento avrà luogo in favore del miglior offerente, qualunque sia il numero delle offerte in aumento e degli accorrenti, e sarà definitivo, con riserva però della superiore approvazione. E quando non si presentassero altri oblatori seguirà il deliberamento a favore della persona che già presentò la prementovata offerta, la quale serve di base all'incanto.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 100.

Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti all'acquisto dovranno, a garanzia degli effetti dell'asta, depositare, prima dell'ora stabilita per l'apertura della medesima, un vaglia esteso sovra carta bollata pagabile a vista, e rilasciato appositamente da persona notoriamente responsabile, e tale riconosciuta dall'ufficio procedente e dal Direttore del Demanio, ovvero cedole del Debito pubblico al portatore, obbligazioni dello Stato, numerario, o biglietti della Banca Nazionale, per una somma uguale al decimo di quella per cui l'immobile da alienarsi viene esposto in vendita.

La spesa di perizia di stima dello stabile, quelle relative alla pubblicazione degli avvisi d'asta, ed agli incanti anche precedenti al presente, ed al rogito del contratto, quelle di due copie autentiche del contratto medesimo, e delle relative inserzioni per servigio dell'Amministrazione Demaniale, e quelle dell'iscrizione ipotecaria da prendersi per la conservazione del privilegio sino all'estinzione integrale del pagamento del prezzo d'acquisto, sono a carico esclusivo del deliberatario, e dovranno essere pagate, senza alcuna deduzione del prezzo di deliberamento, all'atto della riduzione di esso deliberamento in istromento.

Gli acquirenti però non avranno alcun onere di pagamento della tassa di registro, essendone esenti le alienazioni dei beni demaniali.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato in quattro rate eguali, di cui la prima in rogito, e le altre tre, di anno in anno successivi, con facoltà però all'acquisitore di soddisfare le ultime tre rate anche prima della scadenza stabilita.

Trovansi depositati nello studio del notaio Guastoni, posto in Piacenza, strada Sant'Eufemia, n. 15, per essere comunicati a chi lo desideri, in tutti i giorni, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane, il capitolato delle condizioni, la perizia, ed i tipi relativi allo stabile posto in vendita.

Piacenza, li 29 dicembre 1862.

Dottor LUIGI GUASTONI. — Dottor VINCENZO SALVETTI.

CITAZIONE.

A richiesta di Angela Marabelli nata Falchero domiciliata in Torino, e dietro decreto del signor presidente del tribunale in data d'oggi, si citò l'Onorato Milano, di domicilio, residenza e dimora ignoti, unitamente a Paolo Sesia domiciliato in Torino, a comparire avanti il tribunale del circondario di Torino, all'udienza delli 20 corrente mese ore 10 di mattina, per ivi vedersi dichiarare risolta coi danni la locazione di cui in scrittura 20 ottobre ultimo.

Torino, 17 gennaio 1863.

Benedetti sost. Castagna.

NOTIFICANZA

Con atto delli 13 corrente mese dell'usciere Taglione addetto alla giudicatura sezione Po, ad instanza del signor Giovanni Gagliardone residente in Torino, venne notificato a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile al signor Falqui Luigi, copia del verbale di pignoramento a mani terze delli 13 stesso mese, con citazione allo stesso Falqui per comparire avanti il predetto signor giudice il giorno 21 corrente mese, alle ore 9 di mattina per assistere alla dichiarazione che verrà fatta dal Ministero della Guerra.

Torino, 16 gennaio 1863.

TRASCRIZIONE.

All'ufficio d'ipoteche di questa città vennero nel giorno d'oggi 13 corrente consegnati per la loro trascrizione li seguenti atti di deliberamento stabili situati in questo territorio, regione Maddalene ed alla cascina Prota, venduti ad instanza delli Maria Gariglio vedova di Luigi Gobetti nella di lei qualità di tutrice dei di lei figli minori Natalino, Mattia e Giuseppina Gobetti, Barbara Bonaudo vedova di Felice Gobetti, Mattia e Carlo fratelli Gobetti ivi residenti:

1. Atto 7 maggio 1860 ricevuto Lumello segr. cioè:

A favore del signor Giacomo Garnerone del fu Pietro residente in Collegno, i lotti 1 e 3.

Lotto 1. Porzione di prato faciente parte di maggior pezza ubicata nel piano colla lettera L, di superficie are 15, cent. 68, milliare 38, pari a tavole 41, piedi 1, oncie 11, distinto in mappa parte delli numeri 219, 229, della sezione sessagesima settima e sotto le coerenze a tre parti li Gobetti di cui si tratta, a giorno Gramari e Bellardi fratelli, con diritto di passaggio finora praticato ed in specie nel sito K e H: e per contro soggetto in parte alla servitù di passaggio lungo li muri di detti Bellardi e Gramari, sia a favore di questi ultimi che a favore del secondo e terzo lotto per recarsi nelli stabili ubicati nel piano colle lettere M ed N a minor danno del fondo, per lire 590 58.

Lotto 3. Prato, ivi, separato da maggior pezza, di superficie are 54 e 27 centiare, pari a tavole 142, piedi 5, oncie 3, distinto in mappa parte del numero 219, della sezione sessagesima settima, ed ubicata nel piano colla lettera N, e sotto le coerenze a levante conte Ignazio Della-Torre, a giorno il suddescritto secondo lotto, a ponente il primo e quarto lotto ed a notte Gramari Giovanni Battista con passaggio nel primo e secondo lotto già quindicato, per lire 1991 30.

A favore di Giuseppe Gariglio del fu Domenico residente in Torino.

Lotto 7. Porzione d'orto faciente parte di maggior corpo ed ubicato nel piano colla lettera S, di superficie are 32, cent. 54, pari a tavole 85, piedi 4, oncie 8, e distinto in mappa parte del numero 219 della sezione sessagesima settima e sotto le coerenze a levante il lotto quinto, a giorno il lotto sesto, a ponente la strada *b d* metà compresa ed a notte il lotto quarto tramediante il fosso metà compreso col diritto di passaggio con carri per la strada a ponente ubicata *b d*, ed altresì il passaggio a levante nel sito ubicato KHX e nel lotto primo lungo il confine del lotto quinto per un semplice sentiero a piedi e carretta a mano da assegnarsi a minor danno del detto lotto quinto, per il prezzo di lire 1268 89.

2. Atto 15 maggio 1862 pure ricevuto Lumello;

A favore di Giovanni Valenza del fu Giuseppe residente in Torino i lotti secondo e quarto.

Lotto 2. Prato faciente parte di maggior pezza, situato sulle fini di Torino, regione Maddalene, cascina detta la Prota, ubicata nel piano unito alla detta relazione Gibbone, colla lettera M, del quantitativo di are 114 e cent. 31, corrispondenti a 300 tavole di misura antica, distinto in mappa parte del numero 219, della sezione sessagesima settima, coerenti a levante il conte Ignazio Costa della Torre, a giorno lo stesso signor conte e Gramari Giovanni Battista, a ponente li detti Gobetto e fratelli Bellardi ed il lotto primo, ed a notte il lotto 3 avente il diritto di passaggio nel sito ubicato KHXZ e per contro soggetto alla servitù di passaggio a favore del lotto terzo, per il prezzo di lire 4178 60

Lotto 4. Altra porzione di prato, stesse fini e regione, faciente parte di maggior corpo, della superficie di are 34, cent. 47 e milliare 38, pari a tavole 90, piedi 5 ed oncie 9, ubicata nel piano colla lettera O e distinta in mappa parte del numero 219 della sezione 67, avente il diritto di passaggio dalla strada divisoria situata a ponente ed ubicata nel piano colle lettere *b d*, coll'obbligo di sopportare in comune col lotto settimo il passaggio dell'acqua irrigatoria, designato nel piano coerenziato, a levante dal lotto terzo, a giorno dallo stesso lotto terzo tramediante il fosso divisorio metà compreso, a ponente la strada divisoria ed a notte Gramari Giovanni Battista, per il prezzo di lire 1100.

A favore di Giovanni Chiappe e per esso di Andrea Bellardi fu Lorenzo, pur quivi domiciliato.

Lotto 5. Orto e sito riducibile ad orto ubicato nel piano colle lettere *p, q* e sito del forno I, di superficie are 9, cent. 20, pari a tavole 24, piedi 1, oncie 9, distinto in mappa col numero 228 e parte dei numeri 219 e 227, della sezione sessagesima settima, avente il passaggio nel sito KHX, coerente a levante il detto passaggio comune colli Gobetto ed il lotto primo, a giorno Bellardi fratelli, a ponente i lotti sesto e settimo, ed a notte il lotto quarto tramediante il fosso divisorio, osservando doversi ritenere che il forno è comune tra li Gobetto, fratelli Bellardi e Gramari; questo lotto resta soggetto al passaggio a favore del fondo R S ossia dei lotti sesto e settimo, ma però soltanto a piedi e con carretta a mano, e così per un semplice sentiero da assegnarsi a minor danno del fondo, per il prezzo di lire 610.

3. Atto 30 giugno 1862 allo stesso rogito.

A favore di Giovanni Battista Gariglio del fu Stefano delle fini di Torino.

Lotto 6. Porzione d'orto faciente parte di maggior pezza, posto sulle fini di Torino, regione delle Maddalene, cascina detta la Prota, della superficie di are 32, cent. 63, pari a tavole 85, piedi 11, oncie 2, distinto in mappa parte delli num. 219 e 227, della sezione 67, coerenti a levante e giorno li fratelli Bellardi, a ponente il signor Celli tramediante la via divisoria, ed a notte il lotto settimo, per il prezzo di lire 1906 cent. 70.

Il tutto per gli effetti previsti dall'articolo 2309 del codice civile.

Torino, 13 gennaio 1863.

A. Arcostanzo c. c.

Torino, Tipografia G. Favale e Comp.